




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005922 P-4.22.25
del 25/06/2018



20169539

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA - COM(2018) 298.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

P.

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 298
- **Codice interistituzionale:** 2018/0150 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Il 13 marzo 2018 la Commissione Europea ha presentato la relazione sugli effetti degli articoli 199bis e 199ter della Direttiva IVA sulla lotta alla frode¹ basata sul feedback ricevuto dagli Stati membri e dalle parti interessate in merito all'efficacia dell'inversione contabile settoriale nella lotta alla frode, come previsto dalla Direttiva IVA². Anche l'Italia ha presentato una relazione ai sensi dell'articolo 199bis, paragrafo 3, della direttiva IVA, rilevando gli effetti positivi di una tale misura.

Le misure previste agli articoli 199bis e 199ter della Direttiva IVA hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di affrontare rapidamente i problemi della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC)³: nell'articolo 199bis, in virtù della facoltà di applicare il meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni e le prestazioni elencate (reverse charge settoriale⁴); nell'articolo 199ter, offrendo una procedura più rapida per l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile in casi di frode improvvisa e massiccia (meccanismo di reazione rapida⁵).

Recentemente la Commissione ha presentato due proposte legislative intese ad affrontare le frodi in materia di IVA in modo più deciso: 1- proposta di cooperazione amministrativa e di lotta alla

¹ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199bis e 199ter della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta alla frode [COM(2018) 118 final del 13 marzo 2018].

² In base all'articolo 199bis, paragrafo 3, della Direttiva IVA, gli Stati membri che applicano il meccanismo presentano alla Commissione una relazione entro il 30 giugno 2017. Le parti interessate nel settore delle imprese sono invece state invitate a fornire il loro parere tramite il gruppo di esperti sull'IVA, che assiste e consiglia la Commissione europea sulle questioni concernenti l'IVA.

³ La frode MTIC si verifica quando un operatore acquista beni trasportati o spediti da un altro Stato membro in esenzione IVA e li rivende addebitando l'IVA nella fattura al cliente. Dopo aver percepito l'importo dell'IVA dal cliente, l'operatore scompare prima di versare l'imposta dovuta alle autorità fiscali. Nel contempo, il cliente, agendo o meno in buona fede, può detrarre l'IVA versata al fornitore nella propria dichiarazione IVA.

⁴ Il reverse charge settoriale individua nell'acquirente, anziché nel fornitore, il debitore dell'imposta in riferimento a specifici settori economici in cui si è registrata la frode IVA e richiede attualmente una deroga con proposta della Commissione e decisione del Consiglio, oppure l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 199bis in un determinato elenco di settori.

⁵ Il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) alla frode è stato introdotto ex novo nella Direttiva IVA nel 2013, al fine di fornire una procedura rapida per introdurre fattispecie di reverse charge settoriale in caso di frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. Benché non sia mai stato utilizzato, secondo la maggior parte degli Stati membri resta uno strumento utile per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA.

frode in materia di IVA, intesa a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per contrastare con efficienza le frodi transfrontaliere⁶; 2- proposta intesa a delineare le fondamenta di un sistema dell'IVA definitivo più semplice e a prova di frode per gli scambi intra-UE basato sul principio della tassazione nello Stato membro di destinazione, da attuare gradualmente in più fasi⁷. In attesa di tali disposizioni, che costituiscono una reazione fondamentale alla frode MTIC⁸ e che dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2022, le misure di cui agli articoli 199bis e 199ter della Direttiva IVA si sono dimostrate utili come misure temporanee e mirate. Entrambi gli articoli, però, scadono il 31 dicembre 2018 e la loro mancata proroga priverebbe gli Stati membri di uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA. In mancanza di soluzioni alternative, infatti, si potrebbe determinare un aumento delle frodi IVA, una minore equità fiscale e la perdita di gettito statale in determinati settori.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta proroga talune disposizioni (artt. 199bis e 199ter della Direttiva IVA) modificando la Direttiva IVA. La base giuridica è l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta, come quella in oggetto, non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea ma gli Stati membri non possono conseguire in misura sufficiente gli obiettivi previsti. L'obiettivo di lottare contro la frode mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in determinati settori e la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida per far fronte a frodi improvvise e massicce è

⁶ Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire. Proposta modificata di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto [COM(2017) 706 final del 30 novembre 2017].

⁷ La Commissione intende creare il sistema dell'IVA definitivo in due fasi: introduzione del nuovo regime IVA di imponibilità delle cessioni B2B intra-UE di beni per soggetti non certificati (prima tappa legislativa); estensione del nuovo regime IVA a tutte le cessioni transfrontaliere (seconda tappa legislativa, da attuare dopo debito monitoraggio del funzionamento della prima, cinque anni dopo la sua entrata in vigore). La prima tappa legislativa è stata a sua volta suddivisa in due tappe intermedie: il primo step è stato il pacchetto composto da tre proposte legislative contenente i principi della realizzazione del sistema definitivo e alcune misure di semplificazione al regime attuale cd. *quick fixes* [COM(2017) 567 final, COM(2017) 568 final e COM(2017) 569 final del 4 ottobre 2017]; il secondo step è stato la presentazione della proposta sui dettagli tecnici per la realizzazione del sistema definitivo [COM(2018) 329 final del 25 maggio 2018].

⁸ Nel sistema dell'IVA definitivo, l'IVA sarà effettivamente addebitata sulle cessioni e le prestazioni intra-UE, per cui un operatore non potrà più acquisire beni, trasportati o spediti da un altro Stato membro, in esenzione dall'IVA (che costituisce la base della frode MTIC). Solo i soggetti passivi affidabili, cui è stato concesso lo status di Soggetto Passivo Certificato, saranno in grado di ottenere beni trasportati o spediti da un altro Stato membro senza che l'IVA sia stata addebitata dal fornitore.

realizzato meglio a livello dell'Unione e ha la sua base giuridica specifica nella Direttiva IVA.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

A causa della natura facoltativa e temporanea delle misure oggetto della proroga, la proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

In particolare, la misura è proporzionata all'obiettivo perseguito, vale a dire lottare contro la frode in talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, aiutando gli Stati membri ad affrontare i casi improvvisi e massicci di frode in materia di IVA.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Nella sopracitata relazione sugli effetti degli articoli 199bis e 199ter della Direttiva IVA sulla lotta alla frode della Commissione Europea del 13 marzo 2018, la misura di cui all'articolo 199bis è stata valutata, dagli Stati membri e dalle parti interessate, sotto cinque aspetti: 1- efficacia della misura nella lotta alle frodi; 2- necessità della misura nella lotta alle frodi; 3- trasferimento delle frodi verso altri settori; 4- trasferimento delle frodi verso agli Stati membri; 5 impatto sui costi di conformità e proporzionalità della misura. La maggioranza degli Stati membri, nonché delle imprese consultate in qualità di parti interessate - mentre sono piuttosto divisi circa il trasferimento delle frodi verso altri settori e Stati membri - sono concordi nel ritenere che la misura si sia dimostrata uno strumento necessario e molto efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA (stante la diminuzione significativa o scomparsa delle frodi nei settori definiti), con un aumento dei costi di conformità proporzionato ai vantaggi ottenuti.

In particolare, la misura si è rivelata funzionale sia a limitare forti perdite di gettito erariale, prevenendo e contenendo il proliferare delle frodi sia a ripristinare condizioni di libera concorrenza nel mercato. Al riguardo, si evidenzia che l'adozione di un meccanismo di inversione contabile, predeterminato nella durata e nella sfera di operatività, concorre a ridurre il rischio della partecipazione di società a frodi carosello e, contrastando l'indebito vantaggio finanziario conseguito dall'operatore inadempiente, a ripristinare la parità di condizioni per le imprese oneste.

Per quanto riguarda il QRM, nonostante non sia mai stato utilizzato, la vasta maggioranza di Stati membri ritiene che resti uno strumento utile per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA. Alcuni, però, ne sottolineano la rigidità delle condizioni di applicazione e affermano che i concetti di frode "improvvisa" e "massiccia", in pratica, si escludono a vicenda.

La proposta in oggetto intende prorogare il meccanismo di reverse charge settoriale (articolo 199bis) e il meccanismo di reazione rapida (articolo 199ter) della Direttiva IVA. In attesa dell'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo, che risolverebbe il problema provocato dall'esenzione dell'IVA collegata alla cessione intracomunitaria di beni, la Commissione ha presentato tale proposta con l'obiettivo di prorogare fino al 30 giugno 2022 (data alla quale dovrebbe entrare in vigore il nuovo regime delle cessioni B2B intraunionali di beni):

- *la possibilità che gli Stati membri possano applicare il meccanismo dell'inversione contabile al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse*

nell'articolo 199bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA;

- *la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (QRM) per lottare contro la frode.*

Infine, la Commissione - aderendo alle esigenze rappresentate da alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo nel corso del 2017 e hanno dovuto presentare una richiesta di deroga in base all'articolo 395 della Direttiva IVA, con un conseguente ritardo nel contrastare il problema di frode - propone di sopprimere il requisito di cui all'articolo 199bis, paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri possono applicare il meccanismo dell'inversione contabile per un periodo minimo di due anni.

In relazione al progetto di modifica della Direttiva, si esprime una valutazione complessivamente positiva. Il ricorso al meccanismo del reverse charge in determinati settori ha infatti prodotto benefici generalizzati nella lotta alle frodi IVA. Si ricorda, tuttavia, che il meccanismo del reverse charge rappresenta una misura antifrode momentanea, sebbene nella pratica abbia assunto spesso carattere di misura permanente in assenza di reali soluzioni alternative.

Si evidenzia che, talvolta, questo strumento nel medio/lungo termine può portare alla migrazione dei fenomeni fraudolenti verso altri settori (fenomeno già più volte constatato dalla Commissione Europea) e/o implicare lo spostamento della frode in altri Stati Membri che non adottino tale meccanismo, con una conseguente onerosità per gli operatori in ragione della non armonizzazione delle misure tra i vari Stati Membri.

A ciò si aggiunga, inoltre, che l'utilizzo del reverse charge può portare ad un'evoluzione della frode anche all'interno dello stesso settore, in quanto può essere realizzata in forme differenti. Si segnala, a titolo esemplificativo, che l'applicazione del meccanismo nel settore dei telefoni cellulari ha impedito le frodi carosello, ma ha favorito la nascita di numerosi traders on line che effettuano cessioni nei confronti di consumatori finali non effettuando i versamenti dell'Iva applicata in fattura (c.d. evasione da riscossione).

In relazione, infine, alla proroga dell'articolo 199ter, peraltro rimasto sinora inapplicato, si sottolinea come la mancata applicazione potrebbe essere ricondotta alle difficoltà da parte delle Amministrazioni fiscali di integrare la procedura di cui al medesimo articolo che, nella sua formulazione, pare confliggere con le necessità di urgenza che lo stesso QRM intenderebbe risolvere.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto risulta conforme agli interessi nazionali perché l'Italia, che fu a favore dell'introduzione del QRM, applica un certo numero di fattispecie di reverse charge settoriale previste dall'articolo 199bis della Direttiva IVA⁹.

L'Italia è pertanto a favore della proposta in oggetto, in quanto consentirebbe di mantenere gli effetti utili riscontrati a livello nazionale delle misure introdotte, e reputa coerente limitare la proroga fino alla realizzazione del sistema dell'IVA definitivo.

Il mantenimento delle misure in esame sino fino all'entrata in vigore del regime IVA definitivo

⁹ L'Italia applica il reverse charge settoriale alle seguenti fattispecie previste dalla Direttiva IVA: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all'articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale Direttiva; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa Direttiva; cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2; cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica; cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop.

rappresenta uno strumento valido ed efficace per il contrasto delle frodi IVA nei settori interessati.

Al riguardo si osserva che la mancata proroga dell'operatività delle predette misure, comportando una drastica riduzione degli strumenti a disposizione degli Stati membri per la lotta alle frodi IVA, determinerebbe un aumento delle frodi e, conseguentemente, una minore equità fiscale e la diminuzione di gettito erariale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta non è stata ancora oggetto di discussione del Gruppo Questioni Fiscali – Fiscalità Indiretta. Vi è comunque un vasto favore degli Stati membri alla possibilità di introdurre il meccanismo di reverse charge in settori a particolare rischio di frode.

La Francia mantiene una posizione di contrarietà ad un ampliamento dei settori che possa generalizzare il reverse charge.

Si ritiene che la proposta di proroga sia idonea a tutelare l'intero sistema dell'IVA purché essa sia limitata nel tempo e circoscritta ai settori di attività distintamente individuati dall'articolo 199 bis della Direttiva 2006/112/CE.

Si rammenta, al riguardo - come già rilevato in occasione delle considerazioni espresse in merito alla proposta concernente l'introduzione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile (COM [2016]811 del 21/12/2016) - che l'applicazione generalizzata del reverse charge determinerebbe la concentrazione del rischio finanziario del versamento dell'IVA sui dettaglianti che vendono al consumatore finale. Ciò arrecherebbe un serio pregiudizio alle entrate erariali atteso che in Italia le imprese operanti nel retail sono numerose, di piccole dimensioni e meno affidabili sotto il profilo della compliance.

Con riferimento alla proposta abolizione del requisito minimo temporale di due anni, si ricorda che nella relazione della Commissione si fa riferimento all'impatto che il meccanismo dell'inversione contabile facoltativo genera in capo alle imprese, quantificandolo in misura pari a un aumento del 43% dei costi di conformità. Non si tratta quindi di una modifica normativa economicamente indifferente per le imprese; in proposito, si ritiene che l'introduzione del periodo minimo di durata intendesse tutelare tale interesse, garantendo una continuità minima nel meccanismo, che sarà oggetto di opportune valutazioni anche alla luce degli esiti della consultazione pubblica in corso.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta in esame consente agli Stati membri di continuare ad applicare, oltre il 31 dicembre 2018, il meccanismo dell'inversione contabile nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell'articolo 199bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA al fine di lottare contro le frodi in essere in specifici settori.

E' introdotta la soppressione del requisito di cui all'articolo 199bis, paragrafo 1, in base al quale gli Stati membri possono applicare l'inversione contabile per un periodo minimo di due anni.

La proposta in esame, inoltre, modifica l'articolo 199ter che consente il ricorso al meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) attraverso una procedura più celere per l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile in casi di frode improvvisa e massiccia per

determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193 della Direttiva 112/2006/CE. In particolare, è introdotto un termine entro cui ultimare la procedura di cui all'articolo 395 della Direttiva 112/2006/CE attraverso la quale lo Stato membro può richiedere alla Commissione di essere autorizzata ad introdurre misure speciali di deroga alla menzionata Direttiva.

Infine, è introdotto all'articolo 199ter un termine (30 giugno 2022) entro il quale è possibile il ricorso alla procedura speciale del meccanismo di reazione rapido.

Sotto il profilo strettamente finanziario, le proposte di modifica in esame, in parte prettamente procedurali, confermano le facoltà concesse ad ogni Stato membro di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 199bis e 199ter, consentendo di mantenere inalterati gli attuali effetti sul gettito riferibili alle misure vigenti.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Qualora, successivamente all'approvazione della proposta, l'Italia decidesse di avvalersi della possibilità di prorogare il meccanismo di reverse charge settoriale ed il meccanismo di reazione rapida, sarebbe necessario apportare modifiche all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Si ritiene che l'adozione della proposta in esame non comporti effetti relativi alle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proroga del meccanismo di inversione contabile implica, per l'autorità fiscale, il protrarsi degli oneri di verifica e controllo funzionali a monitorare il possibile trasferimento della frode verso beni analoghi a quelli elencati all'articolo 199 bis della Direttiva 2006/112/CE.

La proroga delle misure in esame determina, inoltre, il permanere in capo alle pubbliche amministrazioni degli obblighi informativi e collaborativi disposti dall'articolo 17, 9° comma del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'introduzione del meccanismo di inversione contabile ha accresciuto sensibilmente i costi amministrativi delle imprese che hanno dovuto provvedere all'adeguamento dei sistemi contabili ed alla formazione del personale. Tuttavia, trattandosi di una misura da tempo operante nell'ordinamento nazionale (cfr. la tabella allegata alla Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - COM [2018]118 final), si presume, ragionevolmente, che la sua proroga non comporterà costi aggiuntivi apprezzabili.

In ogni caso, i vantaggi finora conseguiti dall'attuazione del meccanismo di reverse charge (diminuzione della concorrenza sleale, costi ridotti delle controversie fiscali e miglioramento del flusso di cassa) consentono di ritenere che i possibili costi di conformità derivanti dalla proroga della misura siano ampiamente compensati dalle utilità dalla medesima ritraibili.

Altro

TABELLA DI CORRISPONDENZA
Articolo 6, comma 5, L. 234/2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Articolo 1- Modifiche della direttiva 2006/112/CE	Art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633	Intervento normativo di natura primaria



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee

- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero dello sviluppo economico

- Nucleo di valutazione degli atti UE

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla
Cooperazione Internazionale**

- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

- Codice del Consiglio: 9461/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 298
- Codice interistituzionale: 2018/0150 (COD)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)**